



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di cinque buoni fruttiferi postali ordinari, appartenenti alla serie "Q/P" (n. 000.793, di lire 1.000.000, emesso il 10.9.1986; n. 000.842, di lire 1.000.000, emesso il 7.10.1986; n. 000.843, di lire 1.000.000, emesso il 7.10.1986; n. 000.986, di lire 1.000.000, emesso il 2.12.1986; n. 000.987, di lire 1.000.000, emesso il 2.12.1986) riferisce che l'intermediario non intende corrisponderle l'importo dovuto, in quanto considera il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

La ricorrente fa presente di avere proposto reclamo in data 26.8.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario il 5.9.2019.

Chiede pertanto il riconoscimento dal 21° al 30° anno del rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non esistono atti regolamentari successivi all'emissione dei buoni che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione e dunque le seguenti somme: "euro 11.014,12 per il BPF n. 000.793 del 10/09/1986; euro 10.653,78 per il BPF n. 000.842 del 07/10/1986; euro 10.653,78 per il BPF n. 000.843 del 07/10/1986; euro 10.653,78 per il BPF n. 000.986 del 02/12/1986; euro 10.653,78 per il BPF n. 000.987 del 02/12/1986".

L'intermediario si è costituito precisando anzitutto di aver agito con la diligenza richiesta dalla disciplina applicabile all'attività di raccolta esercitata, avendo, nello specifico,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

correttamente apposto i timbri sui moduli dei Buoni, in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati originariamente.

Evidenza di avere consegnato al sottoscrittore, in modo inequivocabile, i Buoni della serie "Q" rilevando che il D.M. 13/06/1986 stabilisce espressamente che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q], i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986".

Pertanto, all'atto della sottoscrizione dei Buoni, la titolare avrebbe potuto chiarire ogni eventuale dubbio sul loro rendimento usando la normale diligenza.

Inoltre, osserva che la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che, perciò, la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza circa la misura dei tassi di interesse dei Buoni come per l'appunto stabilita da D.M. istitutivo della relativa serie.

Soggiunge che per i buoni della serie "Q", il tasso di rendimento non cambia, in quanto muta solo il sistema di capitalizzazione, che dal 21° anno è semplice, mentre sino al 20° è composto; quindi, la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo in cui si applica la capitalizzazione semplice.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi emessi dall'intermediario di cui la ricorrente allega copia, scaduti ancorché non riscossi dalla ricorrente.

Nel merito della domanda, va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi nel periodo settembre-dicembre 1986 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi, per altro non sempre ben leggibile, sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima si riferisca al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno e difatti la domanda avanzata dalla ricorrente è indirizzata a fare valere le proprie pretese in relazione al solo terzo decennio.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prevista per i buoni della serie “P” e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell’affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l’appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *“secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi”*; in questi termini, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *“in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all’emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie “P” ed il cui importo dovrà essere calcolato dall’intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS